

Causa C-82/01 P

Aéroports de Paris contro Commissione delle Comunità europee

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado —
Concorrenza — Trasporti aerei — Gestione degli aeroporti — Abuso di
posizione dominante — Canoni discriminatori»

Conclusioni dell'avvocato generale J. Mischo, presentate il 21 febbraio 2002 I-9301
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 ottobre 2002 I-9334

Massime della sentenza

1. *Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Requisiti di forma — Produzione di tutti gli allegati menzionati negli atti processuali — Requisito non soddisfatto per quanto riguarda documenti precedentemente prodotti dinanzi al Tribunale — Irricevibilità del ricorso dinanzi alla Corte — Esclusione (Regolamento di procedura della Corte, artt. 37, m. 1 e 4, e 112, m. 1 e 2)*

2. *Concorrenza — Trasporti — Regole di concorrenza — Trasporto aereo — Regolamento n. 3975/87 — Ambito di applicazione — Attività riguardanti direttamente la prestazione di servizi di trasporto aereo — Inclusione — Attività di gestore di aeroporti — Esclusione*
(Regolamenti del Consiglio nn. 17 e 3975/87)
3. *Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Snaturamento del diritto nazionale accolto come elemento di prova — Ricevibilità*
[Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma]
4. *Concorrenza — Norme comunitarie — Impresa — Nozione — Ente pubblico che svolge attività di gestione di aeroporti — Inclusione*
[Trattato CE, art. 86 (divenuto art. 82 CE)]
5. *Concorrenza — Posizione dominante — Nozione — Ente pubblico che dispone di un monopolio legale per la gestione di installazioni aeroportuali indispensabili per la prestazione dei servizi di assistenza a terra — Inclusione*
[Trattato CE, art. 86 (divenuto art. 82 CE)]
6. *Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Discriminazione tariffaria tra imprese che forniscono a terzi prestazioni di assistenza a terra e imprese che praticano l'autoassistenza effettuata da un gestore di aeroporti*
[Trattato CE, art. 86, secondo comma, lett. c) (divenuto art. 82, secondo comma, lett. c), CE]

1. L'art. 112, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte, che definisce le condizioni cui deve rispondere l'atto di impugnazione, prevede l'applicazione dell'art. 37 dello stesso regolamento, secondo il quale ogni atto processuale dev'essere «corredato di tutti gli allegati in esso menzionati». Ciononostante, in mancanza di danno subito dalle altre parti che partecipano al giudizio di impugnazione, l'inosservanza di tale condizione non può essere considerata un vizio sufficiente per rendere irricevibile un'impugnazione in cui si rinvia a documenti ad essa non allegati, ma che erano stati allegati al ricorso presentato dinanzi al Tribunale, dato che nessuna disposizione del regolamento di procedura impone l'irricevibilità dell'impugnazione come

sanzione per il mancato rispetto della detta condizione.

(v. punti 9-12)

2. Il regolamento n. 3975/87, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei, riguarda solo le attività concer-

menti direttamente la prestazione di servizi di trasporto aereo, le quali sono quindi escluse dall'ambito di applicazione del regolamento n. 17.

Le attività di gestore aeroportuale, che non consistono nel fornire servizi di assistenza a terra, ma nell'offrire servizi a imprese che offrono a loro volta i loro servizi di assistenza a terra ai trasportatori aerei, pur rientrando nel settore dei trasporti, non costituiscono servizi di trasporto aereo ai sensi del regolamento n. 3975/87 e ricadono quindi nell'ambito di applicazione del regolamento n. 17.

(v. punti 21-22, 27)

3. Sono ricevibili in sede di impugnazione censure relative all'accertamento dei fatti e alla loro valutazione nella sentenza impugnata qualora il ricorrente faccia valere che il Tribunale ha compiuto accertamenti la cui inesattezza materiale risulta dai documenti del fascicolo oppure che ha snaturato gli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti. Ne consegue che una censura fondata sull'erronea valutazione del diritto nazionale è ricevibile qualora al Tribunale venga contestato di aver snaturato tale diritto.

(v. punti 56, 63)

4. Nell'ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, cioè che offra beni o servizi su un determinato mercato, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Tale è il caso di un ente pubblico che, oltre ad attività puramente amministrative, in particolare compiti di polizia, svolge attività di gestione e di esercizio di aeroporti. Infatti, tali ultime attività hanno carattere economico poiché, da un lato, consistono nella messa a disposizione delle compagnie aeree e dei vari prestatori di servizi di installazioni aeroportuali contro pagamento di un canone il cui tasso è fissato liberamente dal gestore e, dall'altro, non rientrano nell'esercizio di prerogative dei pubblici poteri e sono dissociabili dalle attività connesse all'esercizio di queste ultime.

(v. punti 75-79)

5. Ai sensi dell'art. 86 del Trattato (diventato art. 82 CE), gode di una posizione dominante sul mercato rappresentato dai servizi di gestione di aeroporti di una determinata regione, indispensabili per la prestazione di servizi di assistenza a terra, un ente pubblico che, in qualità di proprietario delle installa-

zioni aeroportuali, è l'unico a poter autorizzarne l'accesso. Infatti, disponendo del monopolio legale della gestione di tali aeroporti ed essendo quindi il solo a poter dare l'autorizzazione di esercitarvi attività di assistenza a terra e fissare le condizioni di esercizio di queste ultime, esso si trova in una situazione di potere economico che gli dà la facoltà di ostacolare il mantenimento di un'effettiva concorrenza sul mercato, fornendogli la possibilità di comportamenti indipendenti.

(v. punti 91-92, 106-107)

6. Ai sensi dell'art. 86, secondo comma, lett. c), del Trattato [divenuto art. 82, secondo comma, lett. c), CE], è vietato ad un'impresa in posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso «applicare nei rapporti commerciali con i suoi contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza».

Viola tale divieto l'ente pubblico monopolista legale della gestione di un aeroporto che, nei contratti conclusi con le imprese che offrono servizi di assistenza a terra e che devono, per questo, ottenere un'autorizzazione per accedere alle installazioni aeroportuali, esige canoni più elevati dalle imprese che forniscono prestazioni a terzi rispetto a quelle imprese che praticano l'autoassistenza, sebbene fornisca loro gli stessi servizi. Infatti, tale differenza, non oggettivamente giustificata, costituisce una discriminazione che consente alle imprese che praticano l'autoassistenza, ma operano altresì a favore di terzi, di ammortizzare i loro investimenti e di offrire ai terzi condizioni più favorevoli di quelle offerte dai loro concorrenti e può incentivare talune compagnie aeree a praticare l'autoassistenza anziché ricorrere a terzi.

(v. punti 114-116)